ALLEGATO "B" al n. 11207 della RACCOLTA

STATUTO CVM

Art. 1 – Denominazione, sede

È costituita l'Associazione denominata "CVM – Comunità Volontari per il Mondo - ETS", con sede legale in Ancona, Piazza S. Maria n. 4, organismo di servizio volontario internazionale, per brevità anche solo "CVM".

Potranno essere istituite sedi secondarie in Italia e all'estero.

Il mutamento di indirizzo all'interno del territorio del Comune non implicherà variazione di sede e potrà essere deliberato dall'assemblea ordinaria

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 2 – Principi ispiratori

CVM trova fondamento nella Parola di Dio che ne anima ed illumina l'impegno, quali laici, per rispondere ai bisogni di giustizia e pace dell'umanità, in comunione con la Chiesa, nella cui fede si riconosce.

Art. 3 – Finalità

Fini dell'Associazione:

a) Contribuire alla liberazione ed allo sviluppo integrale e sostenibile di tutte le donne e di tutti gli uomini del Pianeta,

b) Promuovere la formazione di volontari professionalmente qualificati e il loro invio nei Paesi del Sud del Mondo per cooperare, mediante progetti di autosviluppo, alla crescita sociale, economica, culturale e spirituale delle comunità locali, nel rispetto delle culture, dell'ambiente e dell'ecosistema;

c) Attivare in Italia e all'estero un servizio di animazione al volontariato e di sensibilizzazione sui problemi della giustizia e della solidarietà internazionale;

d) Favorire lo scambio di esperienze tra i Popoli e le Chiese di tutto il mondo;

e) Promuovere attivamente, insieme ad altre entità affini, a tutti i livelli, politiche improntate alla giustizia socio-economica, allo sviluppo umano globale ed alla sostenibilità ambientale;

f) L'Associazione non persegue fini di lucro.

Art. 4 – Attività

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione:

a) forma ed invia persone che, con spirito di servizio, professionalità e dedizione, si impegnano in attività di cooperazione e solidarietà internazionale;

b) stimola iniziative di scambio culturale e spirituale tra i Popoli, per un'educazione allo sviluppo e alla cooperazione internazionale, alla giustizia ed alla pace, alla mondialità e interculturalità, ai diritti umani, al consumo critico, alla finanza etica, al rispetto delle biodiversità e della natura;

c) organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 Comma 1 Lettera i. D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche);

d) organizza e gestisce corsi di educazione, istruzione e formazione professionale, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) promuove iniziative di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale ai sensi della legge 125/2014, e successive modifiche;

f) promuove collaborazioni con le comunità di immigrati, le Associazioni ed i gruppi di base che perseguono scopi comuni.

g) gestisce accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, rifugiati, richiedenti asilo e vittime di tratta (art. 5 Comma 1 Lettera r. D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche);

h) promuove attività di Commercio Equo e Solidale nelle modalità previste dall' art. 5 Comma 1 Lettera o. del D. Lgs. 117/2017;

i) gestisce attività di alloggio sociale, nonché attività di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

j) promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

k) promuove la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5 Comma 1 Lettera w. D. Lgs. 117/2017);

l) attiva formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 Comma 1 Lettera l. D. Lgs. 117/2017);

m) organizza e gestisce attività di formazione per insegnanti e docenti, la revisione dei curricula scolastici e l'attivazione di laboratori didattici per studenti di ogni ordine e grado;

n) stipula protocolli di intesa e accordi con il mondo scientifico universitario per l'adozione di nuove metodologie e contenuti didattici;

o) incoraggia, sostiene e promuove iniziative nei confronti dei giovani come il Servizio Civile Universale, i Corpi Civili di Pace, i Corpi Europei di Solidarietà ed altre forme di volontariato giovanile, ne gestisce l'eventuale presenza in attività, in Italia e all'estero, all'uopo organizzate;

p) stipula convenzioni e contratti con Enti Pubblici e privati, ONG, Enti, Associazioni, Società, Università e Centri di Ricerca, italiani e stranieri;

q) aderisce ad Organismi e federazioni nazionali e/o internazionali al fine di rendere più efficace la propria azione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione esercita attività diverse purché strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2014 nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge.

Art. 5 – Ammissione ed esclusione Soci

CVM è costituita da persone fisiche ed Enti del Terzo Settore (ETS).

Possono chiedere l'ammissione al Consiglio, tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione, sottoscrivono il documento etico, desiderano collaborare alla realizzazione delle attività, si impegnano all'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Ogni persona fisica socia ha diritto ad un voto e può essere portatore di due deleghe in sede di votazione.

Il delegato di una ETS socia può esprimere 1 voto ogni 10 membri dell'associazione, fino ad un massimo di 5 voti e non può assumere altre deleghe.

Il nuovo socio acquisisce il diritto di voto nell'assemblea successiva alla sua accettazione come socio.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente ed annotata nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale.

Il Presidente comunica all'Assemblea i nuovi soci ammessi dal Consiglio Direttivo contestualmente alla convocazione della stessa onde consentire eventuale opposizione da parte degli altri soci.

Nell'assemblea successiva (e sempre che la ammissione sia stata tempestivamente comuni-

cata) ciascun socio può chiedere che la ammissione del nuovo socio sia approvata dall'assemblea. Il voto contrario della assemblea implica esclusione.
Avverso l'eventuale rigetto della domanda, Il Presidente provvede a dare comunicazione e motivazione del diniego della richiesta di ammissione a socio entro 60 giorni.
È ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23 comma 3 D. Lgs. 117/2017).
La qualità di socio è intrasmissibile.
La qualifica di socio si perde per morte, recesso, esclusione e, in caso di ETS, per estinzione dello stesso.
Il socio può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci per loro grave inosservanza dello Statuto e del Regolamento, mancato versamento della quota annuale o per loro mancata partecipazione, senza motivata giustificazione, alle assemblee per due anni consecutivi. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
Contro la deliberazione il socio può ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.
La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un singolo socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Impegni e diritti dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.
I soci si impegnano a donare quanto necessario alla vitalità di CVM – Comunità Volontari per il Mondo, in spirito di servizio e secondo le proprie capacità e disponibilità.
Inoltre essi devono versare una quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo che in nessun caso, può essere restituita.
I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
I soci hanno il diritto di richiedere la visione dei libri sociali e delle scritture contabili presso la Sede dell'Associazione presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
Il costo di copie ed estratti dei libri sociali e delle scritture contabili visionate è a carico del socio richiedente.

Art. 7 – Forme di finanziamento e Patrimonio

L'Associazione non persegue fini di lucro, non destina utili, neanche in forma indiretta, ed utilizza il suo patrimonio per le finalità istituzionali.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
- erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione provvede al suo finanziamento tramite

a) le quote associative ed ogni altro bene e risorsa a qualsiasi titolo ad essa pervenuto.
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività "diverse" di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

f) Svolge altresì attività di autofinanziamento (ai sensi dell'art 7 D. Lgs. 117/2017), per conseguire gli scopi associativi.

La responsabilità civile dell'Associazione è limitata al suo patrimonio.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo, la relazione di missione ed il bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 gg prima dell'Assemblea che delibera sulla sua approvazione e può essere consultato liberamente dai soci.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente, il Vice-Presidente e Tesoriere;
d) L'Organo di Controllo.

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati dal Consiglio Direttivo in Assemblea, almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, anche telematica, con 15 giorni di anticipo rispetto alla riunione e deve contenere il luogo, la data, l'orario della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve avere luogo in data diversa dalla prima.

L'Assemblea è convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del codice civile.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale purché all'interno del territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo oppure su richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei soci.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera

- sull' ordine del giorno dell'assemblea,
- sulla nomina della persona deputata alla stesura del verbale della sessione assembleare,
- sul bilancio preventivo e consuntivo e sul bilancio sociale quando previsto dalle norme di legge.
- sul Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- Su eventuali ricorsi avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione ed esclusione dei soci,-
- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche del Regolamento,
- sulle modalità di composizione e nomina dell'Organo di Controllo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali
- e su tutto quanto altro ad essa demandato per legge e per Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche allo Statuto;
- sul trasferimento della sede legale;
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione

I soci possono intervenire in Assemblea ed esprimere il proprio voto anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche quelli assenti o dissenzienti.

Art. 11 – Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua mancanza, dal Vice-Presidente.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal socio estensore nominato dall'assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice tra i soci non stipendiati o comunque non retribuiti continuativamente dall'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di un consigliere, subentra il primo socio non eletto.

In assenza di una valida graduatoria L'Assemblea provvede alla sostituzione alla prima convocazione utile.

I nuovi consiglieri durano in carica sino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio.

In caso di decadenza dalla carica della maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è soggetto a decadenza.

Il Delegato di un ETS socio eletto in Consiglio Direttivo decade dall'incarico qualora cessi il suo ruolo di delegato dell'ETS socio.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, salva la possibilità di deroga nei limiti previsti dall'Art. 34 Comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate, relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione

Art. 13 – Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione deve essere inoltrata per iscritto, anche in forma telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In assenza del Presidente e del Vice-Presidente, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Per le condizioni di ineleggibilità o decadenza si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Inoltre decade il membro del Consiglio assente consecutivamente alle sessioni di un intero anno.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, ne attua i mandati e le decisioni ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Al Consiglio collegialmente compete:

a) Convocare e animare l'Assemblea;
b) Dare esecuzione alle delibere assembleari;

c) Coordinare in termini deliberativi la gestione delle attività necessarie al raggiungimento dei fini dell'Associazione, rappresentandola nella realtà sociale ed ecclesiale;

d) deliberare sulle domande di nuovi soci;

e) deliberare sull'esclusione dei soci;

f) Decidere sull'apertura e la chiusura dei programmi;

g) Approvare l'assunzione o licenziamento di personale dipendente;

h) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente, per motivi di necessità e urgenza;

i) Redigere il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

j) Eleggere alla sua prima riunione, tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere;

k) Predisporre il Bilancio di Previsione, e il Bilancio Consuntivo, la relazione di missione ed il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea;

l) Nominare il Direttore

m) Nominare il Revisore Legale dei Conti nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge

n) Definire l'ammontare della quota associativa annuale.

Art. 15 – Il Presidente e Vice-Presidente

L'Associazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente, che:

a) rappresenta legalmente CVM – Comunità Volontari per il Mondo di fronte a terzi, in giudizio e nel compimento di tutti gli atti che impegnano la stessa Associazione verso l'esterno;

b) presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

c) è garante dell'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari;

d) sottoscrive convenzioni ed atti comportanti obblighi per l'Associazione;

a) controfirma con il Tesoriere o con il Vice-Presidente gli ordini di pagamento e di riscossione.

b) controfirma i Verbali del Consiglio Direttivo insieme al segretario all'uopo designato;

c) ha la facoltà di aprire conti correnti bancari e postali per conto dell'Associazione;

d) in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva, che egli deve convocare entro 30 giorni;

e) Il Vice-Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in luogo del Presidente

Art. 16 – Il Tesoriere

Compiti del Tesoriere sono:

a) rappresentare legalmente l'Associazione nell'ambito delle sue funzioni;

b) controfirmare con il Presidente o il Vice-Presidente gli ordini di pagamento e di riscossione;

c) controllare la gestione contabile e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da proporre al Consiglio e all'Assemblea per l'approvazione

Art. 17 – **Il Direttore**

Il Consiglio Direttivo può scegliere, su proposta del Presidente, di nominare un Direttore.

Se nominato il Direttore

a) coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle loro funzioni;

b) recepisce i tempi, modi e strumenti delineati dal Consiglio direttivo per la traduzione operativa delle linee programmatiche e ne verifica l'attuazione.

c) è responsabile della corretta esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della programmazione delle attività e della gestione delle risorse umane e materiali e delle strutture dell'Associazione.

d) esercita tali funzioni in costante contatto con il/la Presidente.

e) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto

Art. 18 – L'Organo di Controllo

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea al di fuori dei membri del Consiglio.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale e in caso di organo collegiale esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno dei membri effettivi ed un membro supplente iscritto all'Albo dei Revisori ufficiali dei conti.

I Revisori possono essere anche non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- vigila sulle delibere del Consiglio e sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione,
- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5,6,7,8 del D. Lgs. 117/2017;
- controlla e controfirma i bilanci annuali, la nota integrativa ed il bilancio sociale;
- procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su attività specifiche;
- redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Art. 19 – **Revisione legale dei conti.**

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30. comma 6 del D. Lgs. 117/2017, assegna all'Organo di controllo, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze;

L'Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni ma decadrà automaticamente nel caso venga meno l'obbligo di nomina da parte dell'Associazione.

Art. 20 – Azione volontaria e compensi

Gli incarichi, le funzioni e le attività svolte dai soci nell'ambito dell'Associazione, in quanto lavoro benevolo, sono di norma gratuiti.

Spetta al Consiglio Direttivo determinare l'incarico ed il compenso per prestazioni occasionali di soci, collaboratori e consulenti.

Art. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il quorum definito dall'Art. 21 del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore indicato dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata a norma dell'art. 9 D. Lgs. 117/2017.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 22 – Arbitrato

Qualsiasi controversia tra i soci e gli organi dell'Associazione, tra più organi dell'Associazione o tra più soci, relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Statuto o comunque derivante dal rapporto associativo, sarà definita da un arbitro unico che deciderà la questione con lodo irrituale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.. L'arbitro deciderà secondo equità con lodo che le parti si impegnano ad accettare come espressione della loro volontà e che potrà essere annullato solo nei casi previsti dall'art. 808 ter II comma c.p.c..

L'arbitro sarà nominato dal Presidente di FOCSIV.

All'arbitro spetterà un compenso per la propria attività nella misura massima di € 500,00 a carico della parte soccombente.

Art. 23 – Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato si fa riferimento a quanto stabilito nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di Terzo Settore e Cooperazione Internazionale.

L'aggiunta dell'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) alla denominazione, come previsto dall'art. 1, acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Firmato: Paolo Padovani

Alessandro Mori Notaio

Io sottoscritto Dottor ALESSANDRO MORI, Notaio alla sede di Fermo, iscritto al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Ascoli Piceno e Fermo certifico che la presente copia su supporto informatico, è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta, ai sensi dell' art.22 del DLGS. n. 235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011.